

Il disegno di nuova legge sugli stranieri

Perché una nuova legge?

Le principali innovazioni

Stranieri in Svizzera

Gli immigrati del lavoro (non membri UE)

Tipi di permesso

Immigrazione e demografia

Marzo 2005

Ufficio federale della migrazione



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
CONFÉDÉRATION SUISSE
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
CONFEDERAZIUN SVIZRA

Perché una nuova legge?

L'attuale legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), del 1931, disciplina in maniera lacunosa l'attuale politica in materia di stranieri. Le regole fondamentali dell'immigrazione sono formulate solo a livello di ordinanza e sfuggono pertanto al controllo democratico da parte del Parlamento. Complesse procedure per il rilascio dei permessi implicano un forte dispendio burocratico presso Confederazione, Cantoni e Comuni. Il settore dell'integrazione della popolazione immigrata, a lungo negletto, è regolato solo in minima parte a livello di legge. La legge attuale non consente di lottare con tutti i mezzi necessari contro recenti fenomeni di abuso, quali ad esempio l'attività dei passatori.

Il disegno di nuova legge sugli stranieri intende colmare tali lacune. Il sistema binario d'ammissione, in base al quale è definita l'immigrazione gradita dalla Svizzera, è retto a livello di legge ed è quindi fissato dal Parlamento. Per la prima volta sono formulati in maniera circostanziata gli sforzi d'integrazione consentiti dalla Confederazione. Infine, è rafforzata la lotta agli abusi.

La nuova legge sugli stranieri completa la politica del Consiglio federale in materia di stranieri. Grazie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE, al diritto in materia di naturalizzazione, alla legge sull'asilo e al dialogo internazionale concernente la migrazione è possibile perseguire una politica coerente, conforme alle esigenze della Svizzera e dei suoi abitanti.


Le principali innovazioni nella prevista legge sugli stranieri

La nuova legge sugli stranieri (LStr) disciplina anzitutto l'entrata e la dimora degli stranieri provenienti da Stati non membri dell'UE. Il nuovo disciplinamento è articolato in tre parti:

- **Sistema d'ammissione:** mentre con l'UE e l'AELS vige dal 2002 la libera circolazione delle persone (con termini transitori fino al 2014), a tutti gli Stati non membri dell'UE/AELS sono applicabili delle limitazioni. È ammessa in maniera limitata unicamente manodopera qualificata o specializzata. Queste persone ottengono un permesso unicamente se non è possibile reclutare la manodopera idonea in Svizzera o nell'UE/AELS. Questo sistema, perseguito dalla Svizzera sin dal 1998, è retto sinora solo a livello di ordinanza. Queste limitazioni non sono applicabili in materia di ricongiungimento familiare, di entrata in vista di un perfezionamento nonché di ammissione per motivi umanitari. In questi casi sono applicabili prescrizioni speciali.
- **Integrazione:** La situazione degli stranieri che dimorano legalmente e durevolmente in Svizzera è migliorata. Queste persone possono cambiare più facilmente professione e domicilio e beneficiano di agevolamenti per il ricongiungimento familiare. Gli sforzi per l'integrazione sono accresciuti – anche mediante un sistema d'incoraggiamento. Coloro che si sforzano attivamente d'integrarsi ottengono un permesso di domicilio già dopo cinque anni di residenza (anziché dieci). I Cantoni sono chiamati a designare dei delegati per l'integrazione. La Confederazione assume una funzione di coordinamento.
- **Salvaguardia dell'ordine pubblico:** In avvenire sarà possibile combattere più efficacemente la criminalità e gli abusi del diritto in materia di stranieri. Le infrazioni saranno sanzionate più severamente. Sono previsti provvedimenti speciali ad esempio in materia di attività di passatori, lavoro nero e matrimoni di compiacenza.

Stranieri in Svizzera

Effettivo della popolazione residente permanente straniera e persone rientranti nel settore dell'asilo in Svizzera, fine dicembre 2003



In Svizzera risiedono ca. 1,5 milioni di stranieri (ca. 20% della popolazione globale)

Cittadini dell'UE/AELS

Effettivo 31.12.2003

830'486 persone, di cui 211'652 nate in Svizzera. Origine: 1° Italia, 2° Portogallo, 3° Germania

Immigrazione 2003

50'103 persone, di cui 28'278 esercitanti attività lucrativa all'entrata. Origine: 1° Germania, 2° Portogallo, 3° Francia.

Emigrazione 2003

29'908 persone



Accordo libera circolazione delle persone

Vigente dal 1° giugno 2002. Regolamentazione transitoria fino al 2007. Tuttora negoziati sull'estensione ai 10 nuovi Stati aderenti.

Cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS

Effettivo 31.12.2003

640'547 persone, di cui 134'568 nate in Svizzera. Origine: 1° Serbia-Montenegro, 2° Turchia, 3° Macedonia.

Immigrazione 2003

43'946 persone, di cui 7118 esercitanti attività lucrativa all'entrata. Origine: 1° Serbia-Montenegro, 2° Turchia, 3° USA, 4° Sri Lanka (trasformazione casi di rigore), 5° Cina.

Emigrazione 2003:

16'412 persone



Legge sugli stranieri (sinora legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri)

Nuova legge sugli stranieri sostituirà l'attuale legge del 1931.


Richiedenti l'asilo

Effettivo 31.12.2003

64'652 persone di cui 24'467 ammesse provvisoriamente, 41'272 richiedenti l'asilo. Origine: 1° Serbia-Montenegro, 2° Bosnia Erzegovina, 3° Sri Lanka.

Domande d'asilo 2003


20'806 persone (anno precedente 26'125). Origine: 1° Serbia-Montenegro, 2° Turchia, 3° Iraq.



Legge sull'asilo

Vigente dal 1998. Tuttora in revisione presso il Parlamento federale.

Come arrivano in Svizzera gli immigrati del lavoro provenienti da Stati non membri dell'UE/AELS?



Tipi di permesso per cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS

Di breve durata (permesso L)



I dimoranti temporanei (o di breve durata) sono stranieri che dimorano in Svizzera per un periodo determinato, di regola inferiore a un anno. La durata di validità del permesso di breve durata è stabilita in funzione della durata del contratto di lavoro. Il numero di nuovi permessi di breve durata rilasciati ogni anno è limitato (attualmente 5000 per cittadini di Stati non membri dell'UE, purché professionalmente qualificati; 115'500 per cittadini dell'UE). I permessi di durata inferiore a quattro mesi non sono computati sui contingenti. Il ricongiungimento familiare è di regola escluso per i cittadini di Stati non membri dell'UE.

Dimora (permesso B)



I dimoranti annuali sono stranieri che dimorano a lungo termine in Svizzera. La durata di validità del permesso di dimora rilasciato per la prima volta a un cittadino non membro dell'UE è di regola limitata a un anno (cittadini UE: cinque anni). I permessi iniziali in vista di svolgere un'attività lucrativa possono essere rilasciati solo a manodopera qualificata nel contesto dei contingenti massimi fissati di anno in anno (attualmente 4000 per cittadini di Stati terzi, mentre per i cittadini dell'UE/AELS sono disponibili ogni anno, fino al 2007, 15'300 permessi, dopodiché non vi saranno più limitazioni numeriche). I permessi già rilasciati sono di regola rinnovati di anno in anno purché non vi siano motivi contrari al rinnovo (p.e. reati, dipendenza dall'assistenza sociale). Può essere autorizzato il ricongiungimento familiare.

Domicilio (permesso C)



I domiciliati sono stranieri che, dopo cinque (cittadini UE/AELS, USA e Canada) o dieci anni di dimora in Svizzera (cittadini di Stati non membri dell'UE), hanno ottenuto il permesso di domicilio. Questo diritto di residenza è di durata indeterminata e non può essere vincolato a condizioni. Le persone che possiedono il permesso di domicilio possono scegliere liberamente il datore di lavoro e non sottostanno più all'imposta alla fonte, bensì al medesimo sistema fiscale valido per i cittadini svizzeri. È autorizzato il ricongiungimento familiare (diritto garantito per legge).

Frontalieri (permesso G)



I frontalieri sono stranieri che hanno il loro domicilio nella zona di frontiera dello Stato limitrofo e che svolgono attività lucrativa nella zona di frontiera svizzera adiacente. I frontalieri sono tenuti a rientrare almeno settimanalmente al loro domicilio all'estero. Il primo permesso per frontalieri ha di principio una durata di validità di un anno ed è valevole solo per la zona di frontiera del Cantone che lo ha rilasciato. Il frontaliero che desidera cambiare posto o professione necessita di una pertinente autorizzazione.

Di competenza dell'Ufficio federale dei rifugiati:

- I richiedenti l'asilo (**permesso N**) sono stranieri con una procedura d'asilo pendente.
- Le persone ammesse provvisoriamente (**permesso F**) sono stranieri la cui domanda d'asilo è stata respinta ma il cui allontanamento non è possibile al momento.

Immigrazione e demografia

Come tutti i paesi industriali, la Svizzera è caratterizzata da un problema demografico. Sin dal 1998 vi sono ogni anno, tra la popolazione svizzera, più decessi che nascite. Nel 2003, il cosiddetto saldo delle nascite è stato negativo (pari a -6667 persone, ovvero 58'842 decessi per 52'175 nascite).

Attualmente la media è di 1,4 figli per donna (svizzera o straniera). Per mantenere a lungo termine l'attuale effettivo della popolazione occorrerebbe una media di 2,1 figli per donna.

A motivo del calo del tasso di natalità, in Svizzera vivono sempre meno giovani e sempre più anziani. Ciò non significa ancora che gli Svizzeri sono in via d'estinzione, ma l'evoluzione è preoccupante.

Attualmente, per una persona in età di pensionamento ve ne sono quattro in età di essere attive (15 – 65 anni). Questo rapporto di 1:4 andrà viepiù deteriorandosi per raggiungere nel 2040 un valore di 1:2,2. Ciò comporta delle difficoltà per il finanziamento della previdenza per la vecchiaia.

Nonostante l'attuale tasso di disoccupazione elevato, l'economia mancherà prossimamente di manodopera – soprattutto di manodopera qualificata. Un'immigrazione controllata non potrà da sola correggere tale tendenza, ma costituirà tuttavia un contributo in tal senso.

Ulteriori informazioni

Ufficio federale della migrazione UFM:

Ulteriori dati relativi alla legge sugli stranieri, testi di legge, statistiche, links delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione: www.bfm.admin.ch
Informazione & comunicazione: 031 325 92 53

Commissione federale degli stranieri (CFS):

Informazioni relative alla Commissione consultiva del Consiglio federale nonché al credito federale per il promovimento dell'integrazione: www.eka-cfe.ch

Parlamento federale:

Dossier del Parlamento relativo alla legge federale sugli stranieri (LStr):
<http://www.parlament.ch/i/homepage.htm>

Cosa sapete sulla migrazione? Un test

Domande e risposte interattive a proposito della migrazione: www.10x10.ch

Programma nazionale di ricerca PNR 39 relativo alle migrazioni:

Rapporto finale relativo ai risultati di ricerche recenti: www.snf.ch